
[Mostra rif. normativi](#)

Proposta di modifica n. 101.0.1100/24 al DDL n. 2960

101.0.1100/24 (testo 2)

[Berger](#), [Bocca](#), [Mandelli](#), [Azzollini](#), [Boccardi](#), [Ceroni](#), [Vicari](#), [Viceconte](#), [Arrigoni](#), [Candiani](#), [Centinaio](#), [Bellot](#)

Accolto

All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis. Le attività, ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito».